



## DELIBERA N. 185

3 maggio 2023.

### Oggetto

Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da Battezzato Costruzioni S.r.l. - Procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120, per l'affidamento dell'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Recupero funzionale dell'immobile comunale palazzetto dello sport sito in via Alessandriello - Comune di Santeramo in Colle (Bari) - Importo a base di gara euro: 3.660.990,94 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Città Metropolitana di Bari - Stazione Unica Appaltante

**UPREC/PRE/502/2023/L/PREC**

### Riferimenti normativi

Art. 3, comma 2, D.M. 248/2016;

Art. 105 d.lgs. 50/2016;

Art. 12, comma 2, lett. a) e b) del D.l. 47/2014, conv. nella L. 80/2014

### Parole chiave

Principio assorbimento OG11 – Subappalto necessario – Dichiarazione espressa

### Massima

**Appalto pubblico – Lavori - Scelta del contraente – Qualificazione – Categoria OG11 – Principio assorbimento – Esecuzione lavorazioni OS3, OS28 e OS30 – Classifica posseduta – Pari all'importo delle categorie assorbibili indicate nel bando – Necessità**

**Appalto pubblico - Lavori – Scelta del contraente – Categorie a qualificazione obbligatoria – Subappalto necessario– Condizioni – Espressa manifestazione di volontà del concorrente - sussiste**

In base al principio dell'assorbimento, l'operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie "assorbibili" indicate dal bando di gara.



In ragione della diversa funzione assolta dal subappalto necessario rispetto a quello facoltativo, l'operatore economico, sfornito dei requisiti per l'esecuzione in proprio delle lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, è tenuto a rendere una chiara ed univoca manifestazione di volontà circa l'intenzione di ricorrere al subappalto necessario.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 3 maggio 2023

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 19892 del 10 marzo 2023, con cui la Soc. Battezzato Costruzioni S.r.l., n.q. di mandataria del RTI Battezzato Costruzioni S.r.l. – Rubner Holzbau S.r.l., ha contestato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara in oggetto, disposto dalla Stazione appaltante in ragione del mancato possesso dei requisiti previsti dalla lettera d'invito e di carenze nella conformazione strutturale del concorrente;

VISTE le censure sviluppate nell'istanza di precontenzioso, così sintetizzabili:

- Per quanto concerne la **mandataria, Battezzato Costruzioni S.r.l.**, alla quale la Commissione di gara aveva contestato i) la contraddittorietà delle dichiarazioni rese nel DGUE e nell'allegato II circa la regolarità nel pagamento delle imposte e nelle tasse, ii) la mancata allegazione della documentazione relativa alla fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. 74/2000 in relazione alla quale il concorrente aveva dichiarato che uno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 era indagato e iii) l'assenza dei requisiti per le lavorazioni afferenti alla categoria SOA OS3, cl. II, l'impresa ha rilevato, quanto ai motivi sub I) e II), che le dichiarazioni rese in gara erano chiare e precise e che, in caso di dubbio, la Stazione appaltante avrebbe potuto/dovuto attivare il soccorso istruttorio. Con riferimento al punto III), l'istante, in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, cl. I, ha richiamato l'art. 3, comma 1 e 2, del D.M. n. 248/2016, nella parte in cui stabilisce che l'operatore economico in possesso dell'Attestazione SOA nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta, per giungere alla conclusione che le aziende in possesso della qualifica nella prima categoria possono eseguire i lavori appartenenti alla seconda;
- Quanto alla **mandante Rubner Holzbau S.r.l.**, cui la Commissione aveva contestato I) la contraddittorietà nelle dichiarazioni rese nel DGUE e nell'allegato II circa la regolarità nel pagamento delle imposte e nelle tasse e ii) l'assenza della dichiarazione di attestazione della conformità del rapporto periodico della situazione del personale ex art. 46 d.lgs. 198/2006 rispetto a quello trasmesso al/alla consigliere/a regionale di parità e alle rappresentanze sindacali aziendali, l'istante ha rilevato che non vi era alcuna contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dall'impresa circa la sussistenza della regolarità fiscale e che non vi era la necessità di rendere la dichiarazione di cui al punto II) in quanto era stato allegato il rapporto del personale trasmesso al Ministero del Lavoro, con relativa ricevuta di avvenuta presentazione. Ad ogni modo, anche tale dichiarazione poteva essere integrata in sede di soccorso istruttorio;
- Per quanto concerne, invece, il **Raggruppamento temporaneo di professionisti**, composto dall'Ing. Massimo Caola, la Soc. Ake a r.l., e la Soc. G&D Engineering a r.l., cui, nella sostanza, veniva contestata la



non chiara ripartizione dei ruoli all'interno del raggruppamento e l'assenza dei requisiti necessari all'espletamento delle prestazioni che ogni professionista si era impegnato a svolgere, l'istante ha rilevato che i dubbi della Stazione appaltante circa la ripartizione dei ruoli e delle funzioni dei singoli progettisti avrebbero potuto essere fugati mediante la richiesta di chiarimenti. Quanto alla qualificazione, l'istante ha rilevato che il RTP costituendo è di tipo orizzontale e che, pertanto, i singoli professionisti non erano tenuti al possesso in proprio dei requisiti necessari all'esecuzione delle singole categorie di progettazione, essendo sufficiente che il raggruppamento garantisse nel complesso la qualificazione richiesta negli atti di gara, circostanza riscontrabile nel caso di specie;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 20645 del 14 marzo 2023;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 21841 del 17 marzo 2023 con cui la Stazione appaltante ha rappresentato che l'aspetto dirimente dell'insorta controversia risiede nell'assenza di qualificazione della Battezzato Costruzioni S.r.l. per la categoria di lavorazioni OS3. Invero, nella dichiarazione di impegno a costituire un RTI verticale, la Battezzato Costruzioni si è riservata l'esecuzione integrale delle lavorazioni afferenti alle categorie OG1, OS 3 e OS30, attestando quale requisito di qualificazione il possesso della SOA per la categoria OG1, classifica V e OG11, classifica I. La lettera d'invito individuava le seguenti categorie di lavorazioni: OG1, IV, prevalente, per un importo pari ad euro 2.199.544,66, OS3, II, per un importo pari ad euro 264.623,72, OS30, I, per un importo pari ad euro 240.410,64 e OS32, III bis, per un importo pari ad euro 1.040.554,51. Ora, l'istante, in possesso della categoria SOA OG11, classifica I, anche applicando la maggiorazione del 20% di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, è qualificato all'esecuzione di lavorazioni fino all'importo di euro 309.600,00, inferiore alla somma degli importi delle lavorazioni di cui alle categorie OS3 e OS30, pari ad euro 505.034,36,36, né ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto necessario per supplire alla suddetta carenza di qualificazione. La Stazione appaltante ha anche insistito per la fondatezza delle ragioni dell'esclusione basate sulla illegittima composizione del RTP e sul mancato possesso dei requisiti di qualificazione in capo ai singoli professionisti, facendo leva sulla natura verticale (per la precisione, mista) del raggruppamento e, dunque, sulla necessità che ogni concorrente risulti in possesso della qualificazione relativa alla quota parte di prestazione che si impegna ad eseguire;

VISTA la memoria di replica acquisita al prot. n. 24188 del 27 marzo 2023. La Soc. Battezzato Costruzioni contesta alla Stazione appaltante di aver integrato, inammissibilmente, le motivazioni dell'esclusione, in quanto nel provvedimento originariamente impugnato non vi era traccia dell'iter argomentativo sviluppato nelle memorie procedurali circa il difetto di qualificazione nella categoria OS3. Pertanto, dovendosi esclusivamente tenere conto delle motivazioni contenute nel provvedimento di esclusione, l'istante insiste sul possesso della qualificazione in proprio per l'esecuzione delle lavorazioni afferenti alla categoria OS3. Ad ogni modo, essendo venuto meno ogni limite all'applicabilità del subappalto, l'impresa, che in sede di domanda di partecipazione ha dichiarato la volontà di ricorrervi "nei limiti di legge", può certamente utilizzare il subappalto necessario per qualificarsi nella categoria OS30. L'impresa ha poi confermato che la natura del costituendo RTP per le prestazioni tecniche è di tipo orizzontale con la conseguenza che i requisiti posseduti dai progettisti possono essere sommati al fine di soddisfare la qualificazione richiesta negli atti di gara;

VISTE le ulteriori memorie prodotte dalla Stazione appaltante, acquisite al prot. n. 26120 del 31 marzo 2023;

VISTO il vigente Regolamento di precontenzioso;

VISTI gli atti e la documentazione di gara;



PREMESSO che, secondo consolidata giurisprudenza (*ex plurimis*, T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 1164 del 17.03.2020; Cons. Stato, VI, 17 luglio 2008, n. 3609; V, 6 giugno 2011, n. 3382; V, 21 ottobre 2011, n. 5683; IV, 6 luglio 2012, n. 3970), condivisa dall’Autorità, quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato su una pluralità di motivi, tra loro autonomi, è sufficiente che resti dimostrata, all’esito del giudizio, la fondatezza di uno solo di questi perché ne derivi il consolidamento dell’atto (T.A.R. Bari sez. III, sent. n. 410 del 26.4.2017). Ragioni di priorità logica e di economia procedimentale suggeriscono di esaminare, *in primis*, il motivo di esclusione legato all’assenza di qualificazione dell’istante in relazione alle categorie di lavorazioni OS3 e OS30, giudicato dalla stessa Stazione appaltante, nelle memorie trasmesse, come elemento dirimente della controversia. Nel valutare tale motivo di esclusione, tuttavia, non si può prescindere da una breve premessa circa i limiti in cui è consentito all’Amministrazione integrare le motivazioni poste a sostegno di un provvedimento negativo, fornendo, in tal modo, risposta anche all’eccezione sollevata in via preliminare dall’istante nelle memorie di replica;

CONSIDERATO che, in via generale, deve riconoscersi all’Amministrazione il potere di riesaminare le proprie precedenti determinazioni, e ciò anche in pendenza di un giudizio demolitorio. Accanto alla convalida, disciplinata dall’art. 21 *nonies* della L. 241/90 e volta a rimuovere vizi di legittimità dell’atto, vi sono altri istituti espressione dell’autotutela amministrativa: la rettifica, avente ad oggetto le difformità che comportano l’invalidità del provvedimento originario ma solo la sua irregolarità, la conversione, che tiene fermo l’atto originario sussumendolo però sotto una diversa fattispecie legale e la conferma, con una necessaria distinzione tra atto meramente confermativo, che non modifica forma, motivazione e dispositivo del provvedimento confermato e conferma propria, la quale – sebbene connotata dall’apertura di una nuova istruttoria – non è comunque volta a rimuovere alcun vizio. L’orientamento giurisprudenziale citato dall’istante – che nega l’ammissibilità di una integrazione postuma, in sede giudiziale, della motivazione dell’atto amministrativo mediante atti processuali o scritti difensivi – si è sviluppato con riferimento ai casi in cui l’atto originariamente adottato dall’Amministrazione era del tutto carente dell’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle determinazioni assunte. Si negava, in tali casi, la convalidabilità in corso di giudizio del provvedimento annullabile. Sebbene anche tale orientamento sia stato oggetto di una rivisitazione alla luce dell’impianto del nuovo processo amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385, in cui si è rappresentato che *“Quando l’Amministrazione conserva intatto il potere di riemanare un provvedimento con dispositivo identico a quello che risulterebbe annullato per mero difetto di motivazione – in quanto il giudicato non ha potuto accertare la spettanza del provvedimento favorevole –, la combinazione di convalida (la quale può essere spontanea, ovvero occasionata da un ‘remand’ o da una richiesta di chiarimenti del giudice) e motivi aggiunti avverso l’atto di riesercizio del potere è in grado di accrescere le potenzialità cognitive dell’azione di annullamento, consentendo di focalizzare l’accertamento, per successive approssimazioni, sull’intera vicenda di potere (diversa è l’ipotesi in cui venga contestato un atto non ripetibile, giacché in tal caso, come si è detto sopra, la convalida non avrebbe effetto retroattivo). Il predetto dispositivo di concentrazione – coniugando l’inesauribilità del potere amministrativo con il diritto di difesa – agevola entrambe le parti del giudizio, in quanto: - consente al ricorrente una più rapida ed efficace verifica della sua possibilità di risultato vantaggioso (perseguita attraverso la deduzione di un vizio strumentale come il difetto di motivazione); - consente all’amministrazione di evitare annullamenti del tutto «sovradimensionati» rispetto alla reale consistenza dell’interesse materiale del privato, potendo dimostrare che l’insufficiente motivazione non ha alterato la fondatezza sostanziale della decisione”*), va rilevato che, nel caso di specie, il contenuto delle memorie procedurali – trasmesse, peraltro, a mezzo di una nota a firma del Dirigente del Settore, ovvero del soggetto che detiene il potere di decidere sull’ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara – è



stato parimenti riprodotto anche nella risposta all'istanza di annullamento in autotutela dell'esclusione presentata dall'istante. Tale ultimo atto, al di là del *nomen juris*, costituisce una conferma in senso proprio (ed *in parte qua*) delle determinazioni originariamente assunte: l'Amministrazione, all'esito di una rinnovata istruttoria, è pervenuta alle medesime conclusioni circa il mancato possesso in capo al raggruppamento istante dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni concernenti le categorie OS3 e OS30, sebbene attraverso un iter logico-giuridico parzialmente diverso. In simili casi, la giurisprudenza ha ritenuto sussistere l'onere del ricorrente di contestare l'atto "confermato", pena l'improcedibilità del ricorso originariamente proposto per sopravvenuta carenza di interesse, riconoscendo, in tal modo, seppur implicitamente, il potere dell'Amministrazione di riesaminare gli atti precedentemente adottati, anche in pendenza di un ricorso giurisdizionale;

RITENUTO, pertanto, che, nel contesto di fatto e di diritto sopra descritto, non si ravvisano ragioni formali o sostanziali per non esaminare anche le ulteriori ragioni addotte dalla Stazione appaltante a sostegno dell'esclusione dell'istante dalla gara e da questi ritualmente contestate mediante la trasmissione di memorie di replica. Anzi, al contrario, i principi di effettività e concentrazione della tutela, tipici anche dell'istituto del precontenzioso, impongono di valutare tutte le questioni che possano incidere sulla spettanza del bene della vita cui aspira l'istante, soprattutto quando – come nel caso di specie – l'Amministrazione conserva intatto il potere di re-intervenire sulla *res controversa*, adottando un provvedimento negativo, seppur fondato su ragioni parzialmente diverse da quelle originariamente rilevate;

CONSIDERATO, nel merito della questione posta, che l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 248/2016 stabilisce che l'impresa che intenda acquisire la qualificazione nella categoria OG11, deve possedere per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: 1) categoria OS 3: 40 per cento; 2) categoria OS 28: 70 per cento; 3) categoria OS 30: 70 per cento. Il successivo comma 2 prevede che "*L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta*". Sul principio di assorbimento della SOA OG 11 si è pronunciata in diverse occasioni l'Autorità, evidenziando che: «il principio dell'assorbimento trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale. Partendo quindi dalla considerazione che l'impresa qualificata nella categoria generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (pertinenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, si è affermato che la stessa non può essere ritenuta priva delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative necessarie per l'esecuzione anche di uno soltanto dei quattro specifici impianti che, quando non costituenti sul piano tecnico un insieme coordinato, vengano indicati nei bandi di gara come singoli impianti» (cfr. parere n. 27 del 13.3.2013; delibera n. 1035 del 30.10.2018; Delibera n. 935 del 16 ottobre 2019; Delibera Anac n. 522 del 17 giugno 2020);

RILEVATO che, nel caso di specie, la Soc. Battezzato Costruzioni S.r.l. è in possesso di un'attestazione SOA per la categoria OG11; pertanto, in forza del citato principio dell'assorbimento, potrebbe eseguire



anche le lavorazioni afferenti alle categorie OS3 e OS30 indicate nel bando di gara. Tuttavia, la suddetta attestazione riporta una qualificazione per la classifica I, ovvero per un importo pari ad euro 258.000,00 euro, inferiore – anche con l’incremento premiale di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 – alla somma degli importi delle categorie OS 3 e OS30 indicati nella *lex specialis*. L’operatore risulta, pertanto, sfornito in proprio della qualificazione necessaria all’esecuzione delle citate categorie. Resta da esaminare se sia ammissibile il ricorso al subappalto necessario e se l’impresa vi abbia fatto effettivamente ricorso nel caso di specie;

CONSIDERATO che, in tema di qualificazione negli appalti di lavori, l’art. 12, comma 2, lett. a) e b) del D.l. 47/2014, conv. nella L. 80/2014, stabilisce che l’operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni. Non possono, tuttavia, essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati dall’art. 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207 (ovvero di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori o singolarmente superiori a 150.000,00 euro) relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Tale tipologia di subappalto, definito necessario, qualificante o obbligatorio, differisce sensibilmente dal subappalto facoltativo di cui all’art. 105 del Codice: mentre, in quest’ultimo, l’operatore economico che concorre alla gara possiede in proprio tutti i requisiti richiesti per l’esecuzione delle lavorazioni di cui si compone l’opera e la scelta di affidare l’esecuzione di una parte dei lavori ad un’impresa terza risponde a mere ragioni di opportunità o di convenienza economica, nel subappalto qualificante il concorrente fa affidamento sui requisiti di un’altra impresa ai fini della legittima partecipazione alla gara dalla quale, altrimenti, verrebbe escluso per difetto di qualificazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle diverse funzioni assolve dal subappalto qualificante rispetto a quello facoltativo, la giurisprudenza ha precisato che il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell’offerta, a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. “Detto più chiaramente, l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure a quello necessario, in quanto “...nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365). La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa s’è impegnata a realizzare (secondo Cons. Stato, n. 5491 del 2022, già precedentemente citata, ove fosse consentito il soccorso istruttorio la stazione appaltante darebbe la facoltà ad un operatore di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di



presentazione dell'offerta in contrasto con la *par condicio competitorum*; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471) (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596);

RILEVATO che, nel caso di specie, le categorie di lavorazioni OS3 e OS30 rientrano tra le categorie a qualificazione obbligatoria e ciascuna è di importo superiore a 150.000,00 euro; era pertanto consentito, ai sensi delle citate disposizioni, il ricorso al subappalto necessario;

RILEVATO, tuttavia, che, dall'esame della documentazione amministrativa trasmessa dalla Stazione appaltante, non risulta che la Soc. Battezzato Costruzioni S.r.l. abbia dichiarato la volontà di qualificarsi in relazione alle suddette categorie (o anche solo per una delle due, potendo vantare per l'altra la propria attestazione SOA per la categoria OG11, l) tramite il ricorso al subappalto necessario. In particolare, nell'Allegato 1, domanda di partecipazione, l'impresa, dopo aver barrato la casella relativa al "Possesso in proprio" dei requisiti previsti dagli atti di gara, nella sezione relativa al "Subappalto", ha manifestato l'intenzione di subappaltare le lavorazioni afferenti a tutte le categorie indicate nel bando di gara (OG1, OS2, OS3 e OS32) nei limiti di legge. Non viene, pertanto, marcata alcuna distinzione tra i due tipi di subappalto, tale da far ritenere che per le categorie OS 3 e OS30 l'impresa, consapevole della sua carenza di qualificazione, intendesse far ricorso al subappalto necessario. Inoltre, nella dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI (allegato 4), la Soc. Battezzato Costruzioni S.r.l. si è impegnata ad eseguire il 100% delle lavorazioni afferenti alle categorie OG1, OS 3 e OS30, dichiarando di possedere quale "requisito di qualificazione" l'attestazione SOA per le categorie OG1 V e OG11, classifica I;

CONSIDERATO, peraltro, che tanto nella istanza di precontenzioso quanto nelle memorie di replica, l'impresa ha insistito sul possesso della qualificazione in proprio in relazione alle scorporabili OS3 e OS30, con ciò ulteriormente dimostrando che, all'atto della partecipazione, non vi era alcuna intenzione di ricorrere al subappalto necessario;

#### Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'esclusione del RTI Battezzato Costruzioni S.r.l. – Rubner Holzbau S.r.l. dalla procedura di gara in oggetto è conforme alla normativa di settore.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 maggio 2023  
Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente